

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**DIRIGENZA SANITARIA**

La presente ipotesi di accordo è divenuta definitiva il giorno 11 SETTEMBRE 2018 data nella quale il Collegio Sindacale ha verificato la compatibilità economico-finanziaria e giuridica della presente ipotesi di accordo con le vigenti norme di legge e di contratto.

Il giorno 18.07.2018 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa ex art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – dell'Area della Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto il 17.10.2008 composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Giovanni Pavesi	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Sanitario	Simona Aurelia Bellometti	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Amministrativo	Tiziano Zenere	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Servizi Sociali e Funzione Territoriale	Salvatore Barra	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Leopoldo Ciato	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Medico	Romina Cazzaro	<u>ASSENTE</u>
	Maurizio Agnoletto	<u>ASSENTE</u>

PER LA PARTE SINDACALE:

Coordinamento FASSID:

FASSID (A.U.P.I.)	Giampietro Nardo
FASSID (S.I.N.A.F.O.)	Valentina Tabelli
	Stefania Pretto
UIL FPL:	Giorgio Faccioli
A.N.A.A.O. Dirig. Sanit.	Andrea Maria Chiamenti
	Massimo De Cal
CISL	ZENRECO ZAN
CGIL	

Valentina Tabelli

Stefania Pretto

Andrea Maria Chiamenti

Massimo De Cal

ASSENTE

Premesso che:

- la Regione del Veneto con legge n. 19 del 25 ottobre 2016, entrata in vigore il 26 ottobre 2016, ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende UU.LL.SS.SS. In particolare, la legge regionale sub art. 14 ha previsto, con effetto dall'01 gennaio 2017, la soppressione dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino e la sua incorporazione nell'Azienda ULSS n. 6 Vicenza che ha visto modificata la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica";
- con Verbale di Accordo ex Art. 47 Legge 428/1990, le Parti hanno, tra l'altro, concordato che *"Il trattamento previsto dagli Accordi decentrati, che possono avere diverso contenuto nell'Azienda soppressa rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'Accordo in sede aziendale da parte della Azienda ULSS n. 8 Berica, in modo da consentire l'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici. In conformità a quanto previsto nel protocollo d'intesa del 24 novembre 2016 della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale per l'area del Comparto, la proroga dei trattamenti dell'Azienda soppressa agli ex dipendenti di questa verrà mantenuto indicativamente sino al 30 giugno e comunque non oltre il 30 settembre 2017, salve successive intese. La presente intesa è riferita anche alle Aree della Dirigenza ed in conseguenza la proroga dell'efficacia degli accordi aziendali a queste riferite deve considerarsi concordata fino al 30 giugno e comunque non oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa tempistica stabilita in sede regionale"*;
- nell'Accordo Sindacale sottoscritto il 21.09.2017 (divenuto definitivo in data 20.12.2017 a seguito del parere positivo espresso dal Competente Collegio Sindacale in merito alla compatibilità economico-finanziaria e giuridica dello stesso), le Parti hanno concordato di prorogare il trattamento giuridico ed economico in essere per i dirigenti dell'Area Est e dell'Area Ovest sino al 31.12.2017.
- a seguito di apposita informativa sindacale, l'Azienda conferma l'applicazione dei criteri di valutazione dei dirigenti di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 18.08.2010 dell'ex Ulss n. 6 Vicenza, con decorrenza 01.01.2018, tenuto altresì conto dei principi e criteri di valutazione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 03.07.2014 dell'ex Ulss n. 6 Vicenza. L'Azienda, anche in considerazione di nuove disposizioni normative in materia di performance dei dirigenti del pubblico impiego, procederà nel corso del 2018 con l'adozione di apposito Regolamento, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
- a seguito di apposita informativa sindacale e relativa concertazione fra le Parti, l'Azienda conferma che l'attribuzione degli incarichi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 27 del CCNL 08.06.2000 avviene a seguito di apposito avviso interno, con la precisazione che la procedura sarà estesa a tutti i dirigenti inquadrati nella disciplina/unità operative relativa all'incarico da conferire.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Le Parti concordano che il taglio delle risorse previsto in applicazione dell'art. 7, comma 3 della legge regionale 25.10.2016 n. 19 e dal Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalla maggioranza delle rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali delle diverse Aree Dirigenziali in data 20.07.2017, e sulla base di quanto comunicato da Azienda Zero con nota pervenuta il 02.05.2018 e registrata con il n. 45557 di protocollo, sarà a valere sul Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale, salvo diversa determinazione delle Parti in successiva contrattazione integrativa aziendale.

Le Parti si impegnano ad effettuare verifiche annuali in ordine alle effettive funzioni e competenze trasferite ad Azienda Zero ed a monitorare le ricadute del trasferimento delle attività e funzioni sul valore dei fondi degli enti cedenti, al fine di operare eventuali correttivi nel trasferimento delle risorse economiche ad esse correlate.

Con riferimento alle risorse derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa, richiamato in merito quanto definito con protocollo siglato in sede regionale in data 20.07.2017 e all'accordo aziendale sottoscritto il 03 ottobre 2017, nonché quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale e dalla maggioranza delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa in data 09 ottobre 2017, e destinate ad incremento del Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della

prestazione individuale, le Parti si riservano di definire i relativi criteri di utilizzo con successivo accordo integrativo aziendale.

I Fondi contrattuali sono stati da ultimo rideterminati con deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 01.06.2018.

GESTIONE FONDI CONTRATTUALI

Quanto previsto nel presente contratto integrativo aziendale costituisce un primo momento di definizione della disciplina degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Area della Dirigenza Sanitaria. Con esso, dal 01.01.2018, si supera la precedente contrattazione integrativa delle ex Aziende ULSS n. 5 e ULSS n. 6 relativamente agli istituti qui disciplinati e fatto salvo quanto segue.

Al fine di verificare l'appropriatezza delle determinazioni assunte dalle Parti relativamente all'applicazione degli istituti giuridici ed economici disciplinati con il presente contratto integrativo e con i successivi accordi integrativi, tenuto conto della complessità applicativa stessa, nonché della necessità di ulteriormente ottimizzare il percorso di omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti dell'Area Est e dell'Area Ovest, le Parti si impegnano, a conclusione dell'esercizio 2018, ad analizzare congiuntamente gli esiti della predetta applicazione, per concordare eventuali diverse determinazioni contrattuali.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 8 C.C.N.L. 06.05.2010 – SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009):

€ 860.355,57

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Fondo a ciò destinato, sulla base di valutazioni che tengono conto dei programmi strategici da attuare e della valorizzazione delle competenze presenti in Azienda.


Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti sanitari sono le seguenti:

- a) **incarico di direzione di Struttura Complessa (durata incarico 5 anni).**
- b) **incarico di responsabile di Struttura Semplice (durata incarico 3 anni).** In tale tipologia di incarico è ricompreso l'incarico di responsabile di Struttura Semplice a valenza dipartimentale;
- c) **incarico di natura professionale (incarico di altissima specializzazione e incarico di alta specializzazione: durata tre anni; incarico di natura professionale consolidata e di specialista dirigente formato: durata cinque anni).** Tale tipologia di incarico ricomprende gli incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo;

incarico di altissima specializzazione > tale incarico è caratterizzato da una particolare competenza in una specifica area nell'ambito della disciplina e/o area organizzativa di competenza, nonché di autonomia operativa in tale area;

incarico di alta specializzazione > tale incarico è caratterizzato da una particolare competenza in una specifica attività nell'ambito della disciplina e/o area organizzativa di competenza, nonché di autonomia operativa in tale attività;

incarico di natura professionale consolidata > tale incarico è caratterizzato da competenza nello svolgimento di compiti di particolare interesse generale nell'ambito della disciplina e/o area organizzativa di appartenenza, nonché da preparazione professionale consolidata, con buona autonomia nella gestione dei processi dell'area di appartenenza (incarico attribuibile con quindici anni di servizio);



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right with the number '3' written below it.

incarico di specialista dirigente formato > tale incarico è caratterizzato da competenza nello svolgimento di compiti nell'ambito della disciplina e/o area organizzativa di appartenenza, nonché da idonea preparazione professionale, con autonomia nella gestione di processi dell'area di appartenenza (incarico attribuibile con cinque anni di servizio di ruolo, senza soluzione di continuità).

d) incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio.

La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

Graduazione delle funzioni dirigenziali.

A decorrere dal 01.01.2018 la graduazione degli incarichi, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 4 del CCNL 6 maggio 2010 integrativo del CCNL 17 ottobre 2008 ,26 del CCNL 8 giugno 2000 e 50 del CCNL 5 dicembre 1996, sarà quella riportata nella tabella che segue:


Incarico	Valore incarico
U.O.C. Lett. a)	€ 17.000,00
Lett. b) incarico U.O.S.D.	€ 14.500,00
Lett. b) incarico U.O.S.	€ 14.000,00
Lett. c) Incarico di altissima specializzazione	€ 14.000,00
Lett. c) Incarico di alta specializzazione	€ 12.000,00
Lett. c) Incarico di natura professionale consolidata *	€ 7.000,00
Lett. c) Incarico di specialista dirigente formato *	€ 5.000,00
Lett. d)	€ 350,00

**Incarichi sottoposti a valutazione quinquennale. Per gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo, la valutazione verrà effettuata alla scadenza del primo quinquennio utile. In caso di valutazione negativa alla scadenza dell'incarico: decurtazione della variabile aziendale del 50%.*

Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.

A tutti i dirigenti sanitari, decorso il periodo di prova, deve essere attribuito un incarico dirigenziale, a tempo determinato, la cui durata è fissata nei limiti previsti dall'art. 28, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000, da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque.

Tale conferimento è volto a valorizzare le diverse professionalità dei ruoli dirigenziali nell'ambito di un riassetto organizzativo che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità imposti dal Sistema Sanitario Regionale. L'attribuzione della tipologia degli incarichi da conferire



andrà definita in modo trasparente e meritocratico, alla luce delle esigenze organizzative dell'Azienda e delle reali mansioni svolte dai dirigenti.

Modalità di conferimento dei vari incarichi a seconda della tipologia:

Incarico di lett. a) – Direttore di Struttura Complessa.

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., nonché alle relative linee guida regionali.

Incarico di lett. b) – Responsabile di Struttura Semplice, anche a valenza dipartimentale e incarico di lett. c) – Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di verifica ed ispettivi.

Il conferimento degli incarichi avviene tramite la partecipazione ad una selezione, a seguito della pubblicazione di apposito bando (che specifichi la denominazione ed il valore degli stessi), nel sito internet/intranet aziendale per almeno 20 giorni e con adeguata comunicazione presso i Reparti/Servizi.

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono:

- esperienza professionale di cinque anni;
- valutazioni annue positive nell'ultimo quinquennio secondo il sistema di valutazione vigente in Azienda;
- area e disciplina di appartenenza ed afferenza del dirigente ad una delle Unità Operative/Servizio previste dal relativo bando;
- coerenza tra titoli già in possesso del candidato ed incarico da affidare.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa, con atto scritto e motivato, propone al Direttore Sanitario e/o al Direttore dei Servizi Socio-Sanitari il dirigente al quale attribuire l'incarico.

Il Direttore Sanitario e/o il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari valutano la proposta di incarico. Se la proposta viene confermata, l'incarico viene conferito con deliberazione del Direttore Generale.

Per gli incarichi di alta ed altissima specializzazione, qualora il profilo dell'incarico da affidare sia diverso da quello del Direttore dell'Unità Operativa complessa, si procederà con la costituzione di apposita commissione che preveda al proprio interno la presenza di almeno una figura del profilo da assegnare.

Al dirigente con quindici anni di attività ed al dirigente con cinque anni di servizio di ruolo senza soluzione di continuità, vengono attribuiti, previa valutazione positiva del competente Collegio tecnico, rispettivamente un incarico di "natura professionale consolidata" ed un incarico di "specialista dirigente formato", su proposta scritta del Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza.


Incarico di lett. d) – Incarico di natura professionale per dirigenti con meno di cinque anni di attività

L'attribuzione avviene su proposta scritta del Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza, al superamento positivo del periodo di prova, mediante integrazione del contratto individuale di lavoro.

Attuazione nuovo Atto Aziendale.

Il nuovo Atto Aziendale, redatto in conformità a quanto disposto con DGR n. 1306 del 16.08.2017 ed approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 79/2018 e n. 465 del 09.04.2018, prevede sensibili modifiche all'attuale assetto organizzativo dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, con particolare riferimento al quadro degli incarichi dirigenziali.

In riferimento alla disattivazione degli incarichi di Struttura Complessa, e degli incarichi di Struttura Semplice, anche a valenza dipartimentale fatto salvo per il trattamento economico secondo quanto previsto all'art. 1, comma 18 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in L. n. 148/2011, le Parti concordano che dalla data delle predette disattivazioni, agli ex titolari delle Strutture in parola, sia conferito rispettivamente un incarico di altissima specializzazione ai perdenti incarico di Struttura Complessa ed un incarico di alta specializzazione ai perdenti incarico di Struttura Semplice anche a valenza dipartimentale, secondo la



graduazione di cui al presente accordo, con valore dell'incarico (e dell'eventuale incarico di responsabile facente funzioni) riassorbito dall'applicazione – se prevista per il caso specifico – dell'art. 1, comma 18 del D.L. n. 138/2011. Il valore stipendiale riconosciuto prima della disattivazione in questione viene comunque mantenuto al dirigente sino alla prima data utile di pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, fatta salva l'eventuale attribuzione di un maggior valore in seguito alla relativa graduazione dell'incarico.

I restanti incarichi ed i relativi valori economici, comprensivi delle eventuali quote attribuite "ad personam", restano in essere fino alla scadenza ed all'atto dei rinnovi saranno valorizzati sulla base della graduazione di cui al presente Accordo, con conferma che gli incarichi di alta professionalità/specializzazione in essere sono inquadrati nell'ambito degli incarichi di alta specializzazione.

Tuttavia, tenuto conto della data di sottoscrizione del presente accordo sindacale, le Parti concordano di far salvo comunque quanto corrisposto ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione/indennità di struttura fino alla definitiva approvazione della presente ipotesi di accordo.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 10 C.C.N.L. 06.05.2010 – SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009):

€ 808.368,06

Fondino per progetti specifici: si conferma, a decorrere dall'esercizio 2018 il c.d. Fondino per progetti specifici mediante utilizzo del 12% del Fondo, destinato da parte della Direzione Strategica aziendale per l'attuazione e conseguente valutazione di specifiche progettualità/obiettivi aziendali, con possibilità di previsione di resa oraria aggiuntiva, con informativa alle OO.SS..

Retribuzione di risultato: la parte rimanente del fondo di risultato (al netto del c.d. fondino di cui sopra) viene destinata alla retribuzione di risultato di ciascun dirigente professionale, tecnico ed amministrativo in rapporto agli obiettivi di prestazione raggiunti, fra quelli affidati. Al fine di riconoscere la retribuzione di risultato al singolo dirigente, in base agli obiettivi aziendali assegnati ed in applicazione dell'art. 62, comma 3 del C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 05.12.1996, si procede con la metodologia c.d. "a caratura", caratterizzata da tale sequenza procedurale:

1. a seguito della contrattazione di budget, individuazione del peso di ciascuno degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente, tenuto conto dei seguenti coefficienti:

- dirigente con incarico di struttura complessa: 1,5;
- dirigente con incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale: 1,375;
- dirigente con incarico di natura professionale (di altissima specializzazione, di alta specializzazione e di natura consolidata e): 1,250;
- dirigente con incarico 5-15 anni: 1,125;
- dirigente con incarico 0-5 anni: 1,0;


2. calcolo per ciascun dirigente del peso complessivo degli obiettivi raggiunti, in seguito alla valutazione;

3. somma del peso complessivo degli obiettivi raggiunti da tutti i dirigenti;

4. calcolo del valore economico di ciascuna unità di misura del peso, previa divisione del fondo di risultato complessivo, con il totale risultante al punto 3 e con applicazione dei principi e dei parametri per l'individuazione delle quote individuali di cui ai vigenti sistemi di valutazione;

5. calcolo della quota economica individuale di retribuzione di risultato per ciascuno dei dirigenti, previo moltiplicazione del valore economico risultante al punto 4 con il valore numerico individuale di peso complessivo degli obiettivi raggiunti e sempre con applicazione dei principi e dei parametri per l'individuazione delle quote individuali di cui ai vigenti sistemi di valutazione.

In considerazione del nuovo livello di retribuzione riconoscibile, la quota attribuibile a titolo di acconto rimane confermata in acconti mensili pari al 50% della quota teoricamente spettante, fermo restando che in caso di valutazione negativa (sulla base dell'attuale sistema di valutazione: punteggio pari o inferiore a punti 59) verrà recuperato anche quanto attribuito a titolo di acconto.



La retribuzione di risultato non spetta:


- o ai dipendenti neoassunti relativamente al periodo di prova, fatto salvo il riconoscimento della relativa quota a saldo in caso di valutazione positiva;
- o per i periodi di aspettativa a qualunque titolo concessa;
- o per i periodi di astensione dal servizio per congedo parentale;
- o per i periodi di comando presso altri Enti;
- o per periodi di malattia eccedenti i 30 giorni anche non continuativi.

Sostituzione per assenze brevi: la sostituzione temporanea per assenze brevi (es. ferie, congressi, ecc.) di un direttore di struttura complessa esclusivamente con un dirigente titolare di incarico di lett. b) o c) viene remunerata con un incentivo mensile pari ad € 86,00.

Incarico ad interim di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa: il predetto incarico affidato ad altro dirigente titolare di incarico di lett. a) è incentivato con € 535,05 mensili.

Incarico di responsabile facente funzioni di Struttura Semplice: il predetto incarico è incentivato con € 150,00 mensili.

La presente ipotesi di Accordo sindacale verrà inoltrata al competente Organo di controllo (Collegio Sindacale) per la relativa funzione di verifica del rispetto della compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto. La conseguente certificazione risulta pertanto condizione di efficacia di quanto sopra concordato tra le Parti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the middle, and a signature on the right with a small number '7' below it.